



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO CONGIUNTO IN MANAGEMENT

UNIVERSITÀ DI TRENTO - LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO CONGIUNTO IN MANAGEMENT – UNiTN-UNiBz

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Istituzione del Corso di Dottorato	3
Art. 3 – Obiettivi del Corso di dottorato	3
Art. 4 – Aree di afferenza	4
Art. 5 – Caratteristiche generali	4
Art. 6 - Organi del Corso di Dottorato	4
Art. 7 - Il Collegio dei docenti	5
Art. 8 – Il/La Coordinatore/trice	8
Art. 9 – Il Referente amministrativo	8
Art. 10 – I supervisori	9
Art. 11 - Modalità di ammissione al corso. Attività di formazione e di ricerca all'estero. Modalità di ammissione all'anno di corso successivo e alla procedura di valutazione della tesi finale	10
Art. 12 – Esame finale	12
Art. 13 – Diritti e doveri degli studenti di dottorato	12
Art. 14 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato	13
Art. 15 - Norme finali e di rinvio	13



Art. 1. Oggetto del Regolamento

1.1 Le seguenti disposizioni e regolamentazioni disciplinano il Corso di Dottorato di Ricerca congiunto in Management tra l'Università di Trento e la Libera Università di Bolzano-Bozen, avviato con il 39° ciclo nell'anno accademico 2023/2024. Esse costituiscono una procedura operativa che definisce le basi per una governance e per un coordinamento efficaci ed efficienti, rappresentando inoltre uno strumento di assicurazione della qualità.

Art. 2. Istituzione del Corso di Dottorato

2.1 È istituito il Corso di Dottorato di Ricerca in Management (nel seguito "il Corso"), sulla base di (a) la Convenzione ("Convenzione per l'attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in Management") stipulata tra l'Università di Trento e la Libera Università di Bolzano per l'implementazione congiunta del corso di dottorato in Management, (b) la normativa ministeriale, e (c) i regolamenti universitari ivi richiamati, in particolare il Regolamento generale in materia di programmi di dottorato dell'Università capofila, ovvero dell'Università partner che detiene la responsabilità amministrativa per i cicli di dottorato assegnati dalla Convenzione.

2.2 Le disposizioni riportate nelle norme e documenti su indicati hanno carattere prevalente; esse non sono riprodotte nel presente Regolamento di dottorato e restano in vigore anche qualora le disposizioni che seguono se ne discostino.

2.3 Anche gli obiettivi e i criteri sottesi ai processi decisionali descritti nelle schede annuali non sono qui riprodotti, in quanto soggetti ad aggiornamenti annuali nell'ambito del procedimento nazionale di accreditamento.

Art. 3. Obiettivi del Corso di dottorato

3.1 Le attività di formazione e di ricerca del Corso di Dottorato di Ricerca congiunto in Management presso l'Università di Trento e la Libera Università di Bolzano si fondano sui principi del management responsabile. Il corso mira a sviluppare ricerca teorica e applicata nelle scienze manageriali attraverso l'acquisizione di



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO CONGIUNTO IN MANAGEMENT – UNITN-UNIBZ

competenze specialistiche. Le principali aree di ricerca si concentrano sui comportamenti e le decisioni di varie tipologie di organizzazioni (ad esempio, start-up, piccole-medie imprese, imprese familiari), con particolare riguardo a Imprenditorialità e gestione dell'innovazione; Progettazione organizzativa e gestione delle risorse umane; Strategia e gestione della conoscenza; Contabilità e accountability. Il corso propone approcci teorici e metodologici avanzati e ne promuove l'adozione e l'applicazione.

Art. 4. Aree di afferenza

4.1 La macroarea di riferimento del dottorato in Management è l'Area "13 - Scienze economiche e statistiche"

Art. 5. Caratteristiche generali

5.1 La durata del corso di dottorato è di 3 anni accademici.

5.2 La lingua ufficiale del Corso è l'inglese. I verbali sono redatti in lingua inglese e sono approvati dal Collegio in tale lingua. L'amministrazione dell'Università capofila richiede che le deliberazioni ufficiali del Collegio dei Docenti siano formalizzate nelle rispettive lingue richieste: italiano e inglese presso l'Università di Trento; italiano e tedesco presso la Libera Università di Bolzano. L'attuazione di quanto sopra è di competenza dell'amministrazione dell'Università capofila per i cicli di dottorato ad essa assegnati.

5.3 L'Università capofila per i cicli di dottorato 42, 43 and 44 é l'Università degli Studi di Trento, così come da Convenzione stabilita tra le due Università partner.

Art. 6. Organi del Corso di dottorato

6.1 Sono organi del Corso di Dottorato:

- a) il Collegio dei docenti;
- b) il/la Coordinatore/trice;
- c) il Comitato esecutivo, se necessario (istituito su decisione e delega del Collegio dei docenti).



Art. 7. Il Collegio dei docenti

7.1 Obiettivi del Collegio dei docenti

In conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, il Collegio dei Docenti (di seguito, “Collegio”) persegue l’obiettivo di vigilare sul rispetto delle regole nella supervisione e nella valutazione dei dottorandi, tenendo conto delle esigenze professionali e tutelando gli interessi dei legittimi portatori di interesse, nonché adottando le misure necessarie a garantire la qualità del Corso e la massima equità nei confronti di tutti i soggetti coinvolti (ad es., in caso di conflitti di interesse).

7.2 Composizione

La composizione del Collegio è determinata in conformità alla normativa ministeriale vigente, ivi inclusi i requisiti di ammissibilità.

Sono componenti interni i docenti afferenti alle due Università, ossia i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori senior, nonché un rappresentante eletto dei dottorandi con voto consultivo (limitato alle questioni concernenti l’andamento generale del Corso, le attività formative/didattiche e gli eventuali problemi di natura amministrativa). I componenti interni devono possedere i requisiti di ammissibilità previsti dal MUR.

I componenti esterni sono principalmente professori provenienti da università internazionali che, oltre a manifestare interesse per il Corso di Dottorato e a presentare affinità professionale con la formazione avanzata dei dottorandi, possano apportare ulteriori contributi qualificati. Anche i componenti esterni devono possedere i requisiti di ammissibilità previsti dal MUR. Essi sono esonerati dalla partecipazione alle riunioni ordinarie del Collegio aventi carattere prevalentemente amministrativo, ferma restando la facoltà di prendervi parte in qualsiasi momento su base volontaria.

Per quanto possibile, il Collegio è composto in modo bilanciato da componenti delle due Università, al fine di garantire la tutela degli interessi di ciascun partner. Resta in ogni caso prioritario assicurare la piena funzionalità del Collegio.

7.3 Processo decisionale del Collegio

Salvo diversa previsione contenuta in disposizioni di rango superiore, il Collegio delibera a maggioranza semplice dei membri presenti in una seduta regolarmente convocata.

Ai fini della validità delle deliberazioni, è richiesta la presenza, in modalità fisica o telematica, della maggioranza dei suoi componenti, calcolata escludendo gli assenti giustificati (quorum).



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO CONGIUNTO IN MANAGEMENT – UNiTN-UNiBz

Per le deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata, è necessaria la presenza e il voto favorevole di oltre il 50% di tutti i componenti del Collegio.

Per le riunioni di particolare rilevanza del Collegio, ossia la verifica annuale dell'avanzamento degli studenti (di norma all'inizio del mese di settembre di ciascun anno) e per l'esame finale è richiesta la presenza in modalità in presenza. Il Collegio delibera in merito ad eventuali eccezioni. Tutte le altre sedute si tengono nelle modalità previste e consentite dall'Università capo-fila, incluse le possibilità di riunioni in presenza, in modalità ibrida, on-line e/o telematica.

7.4 Ammissione, revoca e dimissioni dei componenti

La domanda di ammissione di nuovi componenti al Collegio è presentata al Coordinatore ed è corredata dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni e dai nulla osta richiesti dalla normativa vigente e/o dal Regolamento generale dell'Università capofila.

La domanda di ammissione al Collegio deve contenere una verifica preliminare del possesso dei requisiti nazionali di accreditamento e successivamente essere sottoposta all'attenzione del Collegio. All'esito della discussione, il Collegio delibera in merito all'approvazione a maggioranza semplice, prima della trasmissione della proposta ai rispettivi Consigli di Dipartimento/Facoltà per la decisione di competenza.

La frequente assenza (giustificata o meno) dalle riunioni del Collegio, la persistente inattività o la perdita dei requisiti di ammissione possono comportare la revoca dell'appartenenza al Collegio. Tale revoca costituisce misura di ultima istanza ed è subordinata a preventiva comunicazione e discussione in seno al Collegio. Il Collegio delibera a maggioranza semplice.

I componenti interni ed esterni che, per qualsiasi motivo, intendano o debbano cessare dalla partecipazione al Collegio (ad es., per raggiunti limiti di età o trasferimento ad altra Università) sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Collegio. Essi decadono automaticamente dalla qualità di componente anche con riferimento ai cicli precedenti ancora in corso.

7.5 Le funzioni del Collegio dei docenti

Il Collegio dei Docenti svolge una molteplicità di funzioni e di compiti, tra cui:



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO CONGIUNTO IN MANAGEMENT – UNiTN-UNiBz

- a) Il Collegio nomina, mediante votazione a scrutinio segreto, il Coordinatore e il/la suo/a Vicario/a tra i professori ordinari componenti del Collegio, restando in carica per tre anni accademici. Il Coordinatore e il/la suo/a Vicario/a devono garantire la rappresentanza di entrambe le Università.
- b) Il Collegio designa la Commissione di selezione per i candidati del ciclo successivo.
- c) Il Collegio adotta il bando di ammissione, nel quale sono specificati gli elementi rilevanti del Corso di Dottorato per l'anno accademico successivo (ad es., il programma formativo, i criteri di selezione, il numero di posizioni e di borse di studio disponibili).
- d) Il Collegio adotta il piano degli studi e le linee guida del programma, che descrivono in dettaglio i diritti e gli obblighi, nonché l'articolazione del percorso formativo.
- e) Il Collegio delibera in merito alle proposte relative all'assegnazione del primo e del secondo supervisore al dottorando.
- f) Il Collegio è chiamato ad approvare le richieste di sospensione del corso di dottorato nei casi previsti dal Regolamento dell'Università capofila, nonché le richieste di svolgimento di attività lavorativa in concomitanza con il percorso di dottorato.
- g) Il Collegio delibera in merito all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo, alla procedura di valutazione del lavoro di tesi, ivi compresa l'approvazione dei revisori e la nomina dei componenti della Commissione per l'esame finale.

7.6 Le decisioni relative ad ulteriori compiti (ad es., ammissione di studenti di dottorato 'visiting' da altre Università) possono essere delegate dal Collegio al/alla Coordinatore/trice e al/alla suo/a Vice/e, ovvero al Comitato esecutivo (se presente ed istituito dal Collegio dei docenti)

7.7 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento generale di Dottorato dell'Università capofila.

Art. 8. Il/La Coordinatore/trice

8.1 Il/La Coordinatore/trice è eletto/a a maggioranza qualificata, resta in carica per tre anni accademici e può essere rieletto/a una sola volta alla scadenza del mandato.



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO CONGIUNTO IN MANAGEMENT – UNiTN-UNiBz

8.2 Qualora il/la Coordinatore/trice e/o il/la suo/a Vice non si candidino per un nuovo mandato o debbano cessare dall'incarico per altre ragioni, il/la successore/a neoeletto/a subentra anche nei cicli precedenti ancora in corso, al fine di ridurre la complessità decisionale e garantire coerenza nelle decisioni.

8.3 Di norma, il/la Coordinatore/trice appartiene al Dipartimento/Facoltà dell'Università capofila. In ogni caso, il/la Vice deve essere eletto/a tra i membri dell'altra Università partner.

8.4 Il/la Coordinatore/trice e il/la Vice rappresentano il Collegio sia internamente (ad es. nei Consigli delle Università partner – Libera Università di Bolzano e Università di Trento) sia esternamente (ad es. come referente per gli stakeholder).

8.5 Il/la Coordinatore/trice e il/la Vice esercitano le funzioni previste dalla normativa nazionale o universitaria di livello superiore.

8.6 Il/la Coordinatore/trice programma, convoca e presiede le riunioni ordinarie, d'intesa con il Collegio. Egli/ella assicura che le informazioni e la documentazione necessarie siano rese disponibili in tempo utile ai membri del Collegio, tramite il/la coordinatore/trice amministrativo/a e il/la referente amministrativo/a, e adotta le decisioni nell'interesse del Collegio e delle due Università partner.

Art. 9. Il Referente amministrativo

9.1 Il Corso di Dottorato dispone di un/a coordinatore/trice amministrativo/a che di norma è sottoposto/a alla supervisione disciplinare del/della responsabile dell'amministrazione dell'Università capofila.

9.2 Il/la coordinatore/trice amministrativo/a è il punto di contatto per il/la Coordinatore/trice accademico/a, il/la Vice, i membri interni ed esterni del Collegio, i/le supervisor/i e i/le dottorandi/e. Egli/ella svolge i compiti amministrativi previsti dalla propria descrizione della posizione.

9.3 È inoltre il punto di contatto con l'Ufficio centrale Dottorati dell'Università capofila indicata in Convenzione per i cicli assegnati.



Art. 10. I Supervisor

10.1 I/Le supervisor/e svolgono un ruolo fondamentale per il successo del corso di dottorato e per la supervisione accademica e personale dei/delle dottorandi/e.

10.2 All'inizio del primo anno di dottorato, il Collegio assegna a ciascun/a nuovo/a dottorando/a un/a primo/a e un/a secondo/a tutor. I/le tutor devono accettare l'incarico di supervisione e guida dello/a studente/ssa. Il/la dottorando/a ha diritto di formulare una proposta.

10.3 Nel terzo trimestre del primo anno, il Collegio assegna al/la dottorando/a un/a primo/a e un/a secondo/a supervisore/trice – che devono accettare l'incarico di supervisione e guida dello/a studente/ssa –, che di norma coincidono con i/le tutor. Ciò garantisce che il progetto di ricerca, presentato al termine del primo anno, possa essere sviluppato in stretta collaborazione con i/le supervisor/e e che sia possibile una collaborazione continuativa, in particolare nell'ambito di un dottorato triennale.

10.4 Il/la supervisore/a o il/la co-supervisore/a deve essere membro del Collegio del Dottorato congiunto in Management. Supervisore/a e co-supervisore/a non dovrebbero appartenere alla stessa Università. Supervisor/e o co-supervisor/e esterni/e alle Università o al Collegio devono costituire un'eccezione. In casi eccezionali, qualora sussistano adeguati requisiti accademici e personali, possono essere nominati/e dal Collegio come terzi/e supervisor/e senza diritto di voto nel Collegio e nelle Commissioni d'esame.

10.5 I compiti, i doveri e i diritti dei/delle supervisor/e corrispondono ai principi della buona tradizione accademica; non necessitano, quindi, di essere specificati integralmente in questa sede. In particolare, tra gli altri compiti, il supervisore e il co-supervisore forniscono orientamento e supporto accademico al dottorando nello sviluppo delle sue attività di ricerca e ne monitorano l'andamento. Essi informano il Collegio sull'avanzamento delle attività di studio e di ricerca del dottorando. Eventuali questioni relative al rapporto di lavoro e di collaborazione tra il dottorando e il/i supervisore/i o co-supervisore/i possono essere portate dal Coordinatore all'attenzione del Collegio, che le esaminerà secondo le modalità ritenute opportune.

I/le supervisor/e sono invitati/e a non utilizzare la propria posizione di responsabilità a vantaggio personale e a garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di etica della ricerca.



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO CONGIUNTO IN MANAGEMENT – UNiTN-UNiBz

10.6 I/le supervisor/i/e sono i principali referenti del Collegio in relazione al progresso della ricerca del/la dottorando/a. Essi assicurano, in particolare, la tempestiva trasmissione della documentazione necessaria per consentire decisioni informate. Provvedono altresì affinché, nell'ultimo anno di corso, possano essere nominati esperti esterni per la valutazione obiettiva della tesi di dottorato.

10.7 Si raccomanda che i/le supervisor/i/e elaborino e sottoscrivano un memorandum d'intesa in forma scritta con il/la rispettivo/a dottorando/a e che i/le dottorandi/e favoriscano una supervisione accademica efficace mediante la tenuta di un diario di ricerca (cfr. anche le Linee guida di programma).

10.8 Il primo punto di riferimento per i/le dottorandi/e, in particolare in caso di problemi o incertezze, sono i/le propri/e supervisor/i/e (tutor). In caso di problematiche con i/le supervisor/i/e (tutor), il referente è il/la Coordinatore/trice. In caso di problematiche con il/la Coordinatore/trice, il referente è il/la Vice oppure il Collegio tramite il/la rappresentante dei/delle dottorandi/e.

10.9 Ruoli, compiti e responsabilità degli/delle studenti/studentesse e dei/delle tutor/supervisor/i/e potranno eventualmente essere ulteriormente specificati in apposita regolamentazione/documentazione dedicata, approvata dal Collegio dei docenti.

Art. 11. Modalità di ammissione al corso. Attività di formazione e di ricerca all'estero. Modalità di ammissione all'anno di corso successivo e alla procedura di valutazione della tesi finale

11.1 Ammissione al Corso di Dottorato

L'ammissione al Corso di Dottorato avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca in vigore presso l'Università capofila per i cicli assegnati dalla Convenzione.

11.2 Attività formative e periodo di studio all'estero

Il Corso di Dottorato organizza una serie di attività formative descritte nel piano degli studi, oltre a iniziative integrative — tra cui corsi, seminari, incontri ed eventi connessi alla ricerca — che sono pubblicate sulle pagine web ufficiali del Corso di Dottorato e del Dipartimento.



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO CONGIUNTO IN MANAGEMENT – UNITN-UNIBZ

I dettagli relativi alle attività formative e al numero di crediti da acquisire sono specificati nel documento denominato “Linee guida di programma” (“Programme Guidelines”), approvato dal Collegio dei docenti.

La formazione del/della dottorando/a è integrata da un periodo obbligatorio di studio e ricerca – della durata minima di quattro (4) mesi e massima di sei (6) mesi–, presso Università diverse dalle due Università partner, preferibilmente presso Università o Centri di ricerca all’estero. Tali periodi di studio e ricerca devono essere preventivamente approvati dai/dalle supervisor/i e successivamente autorizzati dal/dalla Coordinatore/trice o dal Collegio.

11.3 Ammissione agli anni successivi e alla procedura di valutazione della tesi di dottorato

Le decisioni sull’ammissione ad ogni successivo anno di Corso e alla procedura di valutazione della tesi sono assunte dal Collegio sulla base delle valutazioni e delle raccomandazioni formulate dai/dalle supervisor/i. La decisione tiene conto del rendimento del/della candidato/a nelle attività formative previste e dei report prodotti.

I criteri e le procedure per le ammissioni sono descritti dettagliatamente nel documento “Linee guida di programma” (“Programme Guidelines”), approvato dal Collegio dei docenti, e riportati in sintesi sulla pagina web del Corso di Dottorato.

Con specifico riferimento alla valutazione della tesi finale di dottorato: gli studenti di dottorato possono, con l’approvazione dei propri supervisor, presentare la loro tesi, comprensiva di una proposta dei due revisori indipendenti, per l’approvazione del Collegio. I requisiti per tale richiesta sono il completamento dei risultati formativi previsti dal corso (crediti ECTS) e una tesi finale composta da almeno tre articoli scientifici indipendenti e tematicamente coerenti. Ulteriori requisiti sono dettagliati nei singoli piani di studio e nelle Linee guida per il dottorato approvati dal Collegio.

Qualora i dottorandi abbiano necessità di posticipare la scadenza della domanda di ammissione alla valutazione della tesi, devono presentare formalmente al Collegio una richiesta secondo le procedure dell’Università capofila.

Ulteriori dettagli sui criteri e procedure di ammissione, così come sulla possibilità e sulle modalità di richiesta e di concessione di proroga, sono specificati nel documento “Linee guida di programma” (“Programme Guidelines”), in conformità al Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università capofila.

Art. 12. Esame finale



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO CONGIUNTO IN MANAGEMENT – UNiTN-UNiBz

12.1 Ogni anno, indicativamente a partire da gennaio, si svolge l'esame finale, comprensivo della discussione pubblica della tesi, per i/le dottorandi/e ammessi/e all'esame, in conformità al Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell'Università capofila, presso la sede della medesima Università.

12.2 Per essere ammesso/a all'esame finale, il/la dottorando/a deve soddisfare i seguenti requisiti generali:

- (a) completamento con esito positivo di tutte le attività previste dal Corso e acquisizione dei 180 crediti ECTS richiesti;
- (b) completamento della tesi di dottorato;
- (c) valutazione positiva della tesi di dottorato da parte dei revisori esterni.

12.3 A seguito del superamento dell'esame finale, al/la dottorando/a è conferito un titolo congiunto di Dottorato di Ricerca (Joint PhD), rilasciato da entrambe le Università partner in conformità alla convenzione sottoscritta tra le parti e alla normativa ministeriale vigente.

Art. 13. Diritti e doveri degli studenti di dottorato

13.1 In aggiunta ai diritti e ai doveri dei/delle dottorandi/e previsti dal Regolamento di Ateneo dell'Università capofila in materia di Dottorato di Ricerca, ciascun/a dottorando/a, per l'intera durata del percorso formativo, è tenuto/a a osservare le regole e le linee guida di Università, come da Codice Etico, Codice d'Onore degli Studenti, Codice di comportamento, Carta dei Diritti e dei Doveri delle Studentesse e degli Studenti, così come quelle riportate in altri documenti e regolamentazione/codici del corso di dottorato.

13.2 I/Le dottorandi/e devono inoltre attenersi alle procedure relative alle attività formative, come specificato nel regolamento del corso di dottorato e nella pagina web del Corso, nonché alle indicazioni di volta in volta comunicate per iscritto dal/dalla Coordinatore/trice.

Art. 14. Modifica del Regolamento interno del Corso di dottorato

14.1 Ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata preliminarmente dal Collegio dei docenti e successivamente dal Consiglio della Struttura dell'Università Capofila (es.: Dipartimento di Economia e Management per Università di Trento; Consiglio di Facoltà di Economia per la Libera Università di Bolzano-



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO CONGIUNTO IN MANAGEMENT – UniTN-UniBz

Bozen). Le modifiche entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione sul sito web del Dipartimento / Facoltà dell'Università capofila.

Art. 15. Norme finali e di rinvio

15.1 Qualora singole disposizioni del presente regolamento risultino invalide, esse saranno sostituite da disposizioni valide. L'eventuale invalidità di singole disposizioni non comporta l'invalidità delle restanti disposizioni.

15.2 Il presente regolamento deve essere approvato dal Consiglio di Dipartimento / di Facoltà dell'Università capofila. L'approvazione formale da parte della struttura dell'Università partner avviene secondo i propri regolamenti amministrativi ed è rimessa alla discrezionalità dei membri del Collegio afferenti a tale Università.

15.3 Il presente regolamento integra, per quanto espressamente previsto, le disposizioni della normativa nazionale vigente e del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca dell'Università capofila, che restano in ogni caso pienamente e direttamente applicabili.

15.4 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento generale di Dottorato dell'Università capofila.